



PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139
37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

Allegato B

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CONSUMABILI PRESSO LA SEDE DEL "PIO OSPIZIO SAN MICHELE" PERIODO 01.07.2026/30.06.2028

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

1) Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti consumabili, come meglio descritti in termini di qualità e quantità nell'excel allegato, necessari al funzionamento dei servizi generali presso la sede del "Pio Ospizio San Michele" di Nogara (Vr) da svolgersi a cura della ditta appaltatrice con mezzi idonei.

ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA

- 1) Le quantità indicate nell'allegato B2 derivano da una valutazione sul consumo storico; pertanto sono da considerarsi indicative e non vincolanti per la stazione appaltante.
- 2) Qualora per l'Ente sorgano necessità di ordinare quantitativi maggiori, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di fornirli per lo stesso corrispettivo unitario stabilito.
- 3) L'Ente ordinerà solo i quantitativi effettivamente occorrenti e la ditta aggiudicataria non potrà pretendere, oltre il corrispettivo unitario stabilito, indennizzi di sorta qualora la fornitura risulti di importo minore. Sarà pagata esclusivamente la merce effettivamente ordinata e consegnata.
- 4) L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Amministrazione.
- 5) In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per la sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a zero.
- 6) L'importo totale della fornitura posto a base di gara è di € 40.000,00 (iva esclusa).
- 7) L'importo contrattuale definitivo sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di manifestazione di interesse.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 1) L'appalto dovrà essere espletato per il periodo 01.07.2026 / 30.06.2028.

ART. 4 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1) La ditta fornitrice dovrà essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. In sede di procedura di affidamento verrà richiesta apposita dichiarazione.

ART. 5 - SPESE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

Tutte le spese, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla fornitura, al trasporto ed alla consegna della merce sono a carico della ditta fornitrice.

ART. 6 - ORDINAZIONE MERCE



PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139
37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

- 1) L'ordine sarà inoltrato dagli addetti incaricati dall'Ente almeno 7 giorni prima della consegna prevista, tramite e-mail all'indirizzo fornito dalla ditta aggiudicataria.
- 2) Qualora la ditta appaltatrice si trovi momentaneamente sprovvista di merci oggetto dell'appalto, dovrà sostituirle, concordandole con il Responsabile del Servizio dell'Ente, per lo stesso prezzo, con merci che abbiano le stesse caratteristiche.
- 3) Qualora durante il rapporto di fornitura la ditta si trovasse nella necessità di variare la tipologia dei prodotti da fornire (es. cessata produzione del marchio) l'Amministrazione si riserva di accettare proposte alternative purché abbiano carattere di eccezionalità e previa valutazione favorevole del prodotto sostitutivo - per qualità e prezzo.

ART. 7 - CONSEGNE

1) La Ditta si impegna:

a) alla fornitura e trasporto con personale dipendente e mezzi propri, che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente;

b) alla consegna dell'elenco dei prodotti forniti con l'indicazione della quantità e qualità;

2) La ditta deve effettuare la consegna dei prodotti a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nelle quantità ed alle scadenze pattuite nell'ordinazione con le modalità e con le tempistiche previste. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità nelle ore e nei luoghi indicati, confezionati nei singoli quantitativi che verranno richiesti.

3) La consegna della merce dovrà essere effettuata, salvo diversamente disposto o concordato, presso la sede dell'Ente sita in Nogara (VR), Via P. Sterzi n. 139, tra le ore 08:30 alle ore 11:30, di norma una volta al mese. Di comune accordo le cadenze suddette potranno subire variazioni purché funzionali al servizio.

4) Nel caso vengano riscontrate delle non conformità, cioè degli scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto al presente capitolato speciale o all'ordine, il responsabile del controllo non accetterà la merce, previa annotazione sul documento di trasporto e lo comunicherà tempestivamente alla Ditta aggiudicataria che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione o integrazione della merce.

ART.8 - QUALITA' E CONTROLLI

1) Tutti i prodotti dovranno recare etichettatura a norma di legge.

Dovranno altresì essere fornite le schede tecniche di sicurezza dei prodotti.

ART. 9 - IRREGOLARITA' NELLE FORNITURE

1) Nel caso una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. Il fornitore dovrà ritirare la quantità di merce non ritenuta accettabile entro un tempo massimo di giorni 1 (uno).

2) L'Ente. potrà inoltre, a suo esclusivo giudizio, chiedere altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore:



PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139
37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

- sostituzione merce rifiutata: il fornitore dovrà prestarsi all'immediata sostituzione della merce rifiutata, reintegrando altresì l'Ente di ogni spesa o danno derivati dalla male eseguita fornitura nelle precise somme che risulteranno dalla nota di addebito dell'Ente, la quale avrà inoltre la facoltà di rivalersi o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

- approvvigionamento da altro fornitore il fornitore dovrà reintegrare all'Amministrazione, giusta la nota e nei modi di cui sopra, tanto la maggiore spesa derivante dal provvedimento d'ufficio quanto ogni altra spesa o danno derivanti dalla male eseguita fornitura.

3) Nel caso in cui i generi forniti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da legittimarne la svalutazione, l'Ente ne darà nota al fornitore; se il disagio causato dovesse risultare tale da pregiudicare la somministrazione dell'alimento verrà richiesto al fornitore l'applicazione di una detrazione pari al 50% del valore della merce non idonea.

ART. 10 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1) In caso di sciopero del personale della Ditta fornitrice o di altri eventi che possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Ente o la Ditta dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

2) Le interruzioni totali del servizio per casi di forza maggiore, adeguatamente documentate, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Ditta fornitrice e che comunque la Ditta non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

3) In caso di sospensione totale o parziale dell'attività di refezione per motivi non dipendenti dall'Ente la Ditta fornitrice non potrà pretendere niente dall'Ente.

ART. 11 - SANZIONI

1) La ditta fornitrice, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa.

2) Nel caso si verificassero inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione agirà come segue:

A) per ogni ritardo nella consegna di oltre 1 giorno - immediata contestazione scritta trasmessa via PEC - a fronte di una terza inadempienza nel corso dell'anno, applicazione di una sanzione di € 200,00 .

ART. 12 - PREZZI E MODALITA' DI OFFERTA

1) La ditta individuata dovrà indicare, in sede di affidamento diretto, i prezzi offerti per singole voci, come riportate nell'excel allegato. Il prezzo dovrà essere indicato in base all'unità di misura stabilita dalla stazione appaltante.

2) L'importo totale dei prezzi offerti per le forniture non potrà essere superiore al preventivo presentato in sede di indagine di mercato e riportato quale base d'asta nella procedura di affidamento.



PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139
37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

- 3) Nel prezzo offerto dovranno intendersi compensati dall'Ente la fornitura comprensiva del trasporto, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente la fornitura di cui trattasi.
- 4) I prezzi unitari offerti si intendono invariabili ed in nessun caso suscettibili di revisione.
- 5) L'operatore economico, nel formulare l'offerta, deve tener conto degli onnlighi connessi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) La fatturazione dovrà essere mensile; dovranno essere indicati il numero e la data dei documenti di trasporto e, per ciascun prodotto: descrizione esatta, quantitativo, prezzo unitario imponibile, percentuale IVA, imponibile totale. La fattura riporterà inoltre: gli imponibili complessivi relativi a ciascuna aliquota IVA, l'IVA totale relativa a ciascuno e l'importo totale. Al momento della consegna delle merci il personale incaricato dalla ditta appaltatrice dovrà rilasciare bolla di accompagnamento che dovrà poi essere allegata alla relativa fattura.
- 2) Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e complete dei seguenti dati:
 - a) Codice IPA UFSILO;
 - b) riferimento alla determina;
 - c) CIG;
 - d) termini di pagamento;
 - e) assoggettabilità o meno allo split payment.I dati da lettera a) a lettera c) verranno comunicati dalla stazione appaltante.
- 3) La ditta dovrà presentare all'Amministrazione, contestualmente alla fattura, un documento riepilogativo di tutte le derrate fornite distinte per categoria di prodotto in un file formato excel.
- 4) Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, che dovrà contenere necessariamente le indicazioni sopra riportate, previo controllo e visto da parte del personale addetto.
- 5) L'Impresa è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

- 1) L'aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della fornitura, dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 36/2023 pari al 2% del corrispettivo, cauzione che in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario verrà escussa dal Ente.
- 2) La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata all'Ente, al termine del contratto, sarà svincolata previa constatazione del completo e corretto adempimento del servizio.

ART. 15 - GARANZIE ASSICURATIVE

- 1) L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.



PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139
37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

2) L'affidatario dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

3) Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro; - Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 2.000.000,00 unico per sinistro; - Massimale in caso di sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00 unico per sinistro;

4) In occasione della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare copia della polizza sottoscritta. Resta inteso che, in caso di mancato deposito della polizza, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione e all'aggiudicazione al secondo classificato.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. L'aggiudicatario dovrà dimostrare di aver assolto all'imposta di bollo di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, se dovuta.

2) I rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati: a) dal presente capitolato; b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023; c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana. 3) La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il subappalto è vietato;
- 2) La cessione del contratto è vietata tassativamente.

ART. 18 – PERIODO DI PROVA

I primi 3 (tre) mesi di contratto si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficacia ed insoddisfazione qualitativa nella fornitura, formalmente contestata dalla Casa di Riposo, il contratto potrà essere disdettato almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova, mediante PEC. Decorsi i tre mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

ART. 19 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

- 1) Per qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente affidamento, fra le parti firmatarie opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. Il Tribunale competente in esclusiva è il Foro di Verona.
- 2) E' esclusa la competenza arbitrale.



PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139
37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

ART. 20 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1) L'Ente, a seguito di ripetute infrazioni da parte della ditta fornitrice potrà unilateralmente risolvere il rapporto con effetto immediato, comunicandone alla ditta fornitrice i motivi mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

2) Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dal Codice Civile per i casi di inadempienza alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione per inadempienza le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta fornitrice;
 - b) messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività della ditta fornitrice;
 - c) abbandono dell'appalto;
 - d) motivi di pubblico interesse e/o ipotesi di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - e) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione della propria attività;
 - f) fornitura ripetuta di prodotti in violazione delle norme previste dal contratto;
 - g) casi di tossinfezione dovuti ad accertata imperizia della ditta fornitrice;
 - h) interruzione non motivata delle forniture;
 - i) ulteriori inadempienze della ditta fornitrice dopo la comminazione di n. 6 penalità pecuniarie nel corso del periodo di affidamento.
- 3) La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Ente il diritto di affidare la fornitura ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente.
- 4) L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta fornitrice, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali comunicati:

- Il Titolare del trattamento dei dati è il Pio Ospizio San Michele - email info@pioospizio.it - PEC amministrazione@pec.pioospizio.it
- il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) nella persona dell'Avv. Guido Paratico, del Foro di Mantova
- i dati personali forniti saranno trattati dall'Ente per le finalità inerenti la gestione del procedimento, nell'ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento, ivi compreso l'art. 2-octies del D. Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni;
 - gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@pioospizio.it
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e



PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139
37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

successivi del D. Lgs. n. 196/2003. La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali dei fornitori dell'Ente, pubblicate sul sito web del medesimo Ente. La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all'esecuzione del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La controparte si impegna a non comunicare, trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta da parte dell'Ente. Il responsabile del trattamento dei dati in fase di esecuzione del contratto è il Segretario Direttore.

ART. 22 – NORME FINALI

1) Per quanto non previsto nel presente disciplinare prestazionale, le parti si riportano a quanto previsto dal Codice Civile e dalla Legislazione vigente per tale materia.

ALLEGATI:

- Offerta economica